



Prot. in intestazione

Treviso, 20.01.2023

**Progetto: Sito Web Leonardo da Vinci****CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE****TRA**

Il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, codice fiscale n. 80011260264, con sede a Treviso - Viale Europa, 32, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Mario Dalle Carbonare, nato a Thiene (VI) il 08.09.1971, di seguito indicato come "liceo"

**E**

la prof.ssa Giovanna Maurogiovanni, C.F. MRGGNN59C67A662J, nato a Bari (BA) il 27.03.1959, e residente a Treviso (TV) in Vico P. Veronese, 22, di seguito indicato come "collaboratore".

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" modificata e integrata dalla legge 15/2005;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto** il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016) relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- Visto** che tra le voci individuate dal DPR n. 207/2010 (beni e servizi acquisibili in economia), figurano le prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679;
- Visto** il *Regolamento d'Istituto* per lo svolgimento dell'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 25/02/2021 delibera n. 289/2021;
- Visto** il piano triennale dell'offerta formativa delibera n.338/2022;
- Visto** il *Programma annuale* per l'esercizio 2022 delibera n. 342/2022;



**Considerato** che il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci", ha predisposto, nel piano dell'offerta formativa dell'anno scol.co 2022/2023, il progetto: Sito web Leonardo da Vinci;

**Visto** che il suddetto progetto/la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;

**Considerato** che nell'organico di questo liceo non è presente tale figura professionale;

**Considerato** che la professoressa Maurogiovanni, avendo collaborato che nell'anno scolastico 2020-21 e 2021-22, come docente del Liceo, alla creazione del sito Web, possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del liceo;

**Verificata** la disponibilità della professoressa Maurogiovanni;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

#### **Art. 1 – Definizione del rapporto**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

#### **Art. 2 – Oggetto della prestazione**

L'oggetto della prestazione è il seguente: il "collaboratore" si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria , straordinaria e l'aggiornamento del sito, tramite attività di progettazione e successiva revisione di articoli, sezioni, e contenuti, al fine di garantirne una migliore fruibilità ed accessibilità secondo le direttive indicate dal Miur.

#### **Art. 2 – Condizioni del servizio**

1. L'incarico si svolgerà da settembre 2022 ad agosto 2023 .
2. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, dovrà garantire la propria disponibilità ognqualvolta si sarà resa necessaria .
3. Per la realizzazione dell'attività in questione il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente.
4. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica.

#### **Art. 3 – Compenso**

1. Le parti convengono che il compenso forfettario omnicomprensivo dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in € 1.600,00 complessivi, al lordo di ogni ritenuta di legge, da corrispondersi su presentazione di documenti appositamente predisposti per l'accertamento della prestazione effettivamente realizzata.

2. Il collaboratore dovrà, autonomamente, adempiere agli obblighi fiscali conseguenti quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.





3. Il compenso, inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis e 16 del D.Lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal liceo.

4. Il compenso sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla conclusione delle attività, previa presentazione di dichiarazione di avvenuta prestazione.

5. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico, se non corredate da documentazione fiscale che le attesti.

6. Il compenso sarà accreditato sul conto corrente bancario intestato a Maurogiovanni Giovanna presso:

Banca Intesa Sanpaolo – Agenzia di Treviso (TV)

Sigla paese	N° di controllo	CIN	ABI						CAB						C/C								
I T	8 1	Q	0	3	0	6	9	1	2	0	8	0	1	0	0	0	0	0	1	4	7	5	4

7. Il liceo non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell'amministrazione con mezzi idonei (via PEO o PEC).

#### Art. 4 – Motivi di recesso

1. Il liceo si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto, in qualsiasi momento, nel caso in cui vengano meno i presupposti della prestazione stessa, senza che l'incaricato possa vantare alcuna pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito, limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate ed in proporzione al servizio prestato rispetto a quello previsto.

2. La scuola potrà interrompere il rapporto mediante lettera raccomandata A/R o PEC, con validità immediata dal ricevimento.

3. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, solo al fine di evitare pregiudizio al liceo. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

#### Art. 5 – Privacy

1. Il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci di Treviso tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente, secondo quanto indicato nell'informativa reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo  
[https://www.liceodavinci.tv/sitoLiceo/images/documenti/infoLegali/LIE-nformativa\\_fornitori\\_2020\\_LLdV.pdf](https://www.liceodavinci.tv/sitoLiceo/images/documenti/infoLegali/LIE-nformativa_fornitori_2020_LLdV.pdf)

2. La Prof.ssa Maurogiovanni , sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che nessun dato personale (come descritti dagli artt. 4, 4.1, 4.13, 4.14, 4.15, 9 e 10 del GDPR 2016/679), acquisito durante il periodo di collaborazione, sarà sottoposto a trattamento, né tantomeno ceduto, comunicato o diffuso, fatta eccezione per i soli dati necessari all'esecuzione del contratto ed alla conseguente gestione amministrativa e contabile o per l'adempimento di obblighi derivanti da Leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa o per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

3. Entrambe le parti si obbligano a non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente contratto, inclusi i termini e le clausole d'uso e commerciali e/o i dati, i termini di offerta, le informazioni di produzione ed il contenuto dell'accordo in generale, e ogni altra informazione che rientri nell'esecuzione del contratto. Entrambe le parti si obbligano a non divulgare mai, direttamente e/o indirettamente, le predette informazioni, assegnarle, trasferirle, trasmetterle o comunicarle a qualsiasi persona, azienda o ente o utilizzarle per se stessi o altri, in qualsiasi momento prima della, o durante l'esecuzione del presente contratto, o in qualsiasi momento dopo la risoluzione del presente contratto.





Entrambe le parti accettano inoltre di rispettare fedelmente tutte le regole, le politiche, le pratiche o le procedure esistenti o che possono essere stabilite dalle medesime regole per assicurare la riservatezza delle informazioni riservate, incluse, ma non limitate a regole, politiche, pratiche o procedure volte a limitare l'accesso alle informazioni al personale autorizzato e limitare la copia o la registrazione di qualsiasi scrittura o di dati.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prendono atto ed autorizzano che i propri dati, anche personali, acquisiti direttamente e/o tramite altre fonti, nonché eventuali dati personali di terzi di cui le parti si troveranno a manutenere e/o gestire in virtù degli impegni contrattuali specifici, verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di Legge e per le sole finalità previste dal presente contratto. In particolare si conviene che le parti dovranno rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dalla normativa a tutela della protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, anche a livello di Provvedimento dell'Autorità Garante, che eventualmente sono intervenute o interverranno. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("princípio di limitazione della conservazione", art. 5 del Regolamento UE 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente.

#### Art. 6 – Assicurazione

Il collaboratore esterno/prestatore d'opera, estraneo all'organico della scuola e che opera all'interno dell'Istituto scolastico in attività deliberate dagli organi scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito, risulta assicurato sia per la Responsabilità Civile sia per gli infortuni e la tutela legale con la polizza assicurativa, stipulata da questo liceo con l'Assicurazione Benacquista Scuola - Polizza assicurativa n. ITBSTDQ67239.

#### Art. 7 – Norme finali


Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Treviso.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore

Prof.ssa Giovanna Maurogiovanni

*Giovanna Maurogiovanni*



Il dirigente scolastico

Mario Dalle Carbonare

*Mario Dalle Carbonare*